



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

Prot.3243

Addi 10.05.2021

ORDINANZA N. 25 DEL 10.05.2021

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N.24/2021 ISTITUZIONE AREA PEDONALE DAL 07/05/2021 AL 30/06/2021 IL VENERDI', SABATO E DOMENICA DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 22.00

IL SINDACO

VISTE le precedenti esperienze positive relativamente all'istituzione dell'area pedonale durante il periodo di luglio e agosto nelle ore serali, quale momento aggregativo della comunità;

Vista l'ordinanza sindacale n.32 del 1.7.2019 avente ad oggetto:"Istituzione AREA PEDANALE" che si allega alla presente;

CONSIDERATA la volontà di questa Amministrazione di continuare anche per l'anno 2021 la suddetta esperienza;

VISTO il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n°285 e successive modificazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n.495;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

1. IL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO (SALVO DELLE FORZE DI VIGILANZA E DI EMERGENZA) IN CORSO VITTORIO EMANUELE DALL' ESERCIZIO COMMERCIALE "TABACCHI MM" E FINO ALL'INGRESSO BANCA POPOLARE DI BARI (INTERSEZIONE VIA CAIROLI) E NELL'AREA ZTL (GIA'INDIVIDUATA CON REGOLAMENTO COMUNALE), **A PARTIRE DAL 07 MAGGIO 2021 E FINO AL 30 GIUGNO 2021 DALLE ORE 20.00 - ALLE ORE 22.00;**
2. Si fa obbligo a tutti gli esercizi commerciali interessati, di rimuovere tutte le occupazioni di sedie e tavoli ovvero di altro genere la cui posizione non consente la libera circolazione dei veicoli nelle vie indicate e a quelle che vi insistono (ZTL) dalle ore 20.00 fino alle ore 22.00 (ora di inizio e fine dell' area pedonale di cui alla presente ordinanza);

DEROGHE

alla presente ordinanza potranno essere disposte solo dal personale di vigilanza presenti.

Copia della presente sarà inviata:

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Lettomanoppello;

All'Ufficio Servizio di Polizia Locale di Lettomanoppello;

All'ufficio tecnico comunale;

Il personale a disposizione dell'ufficio tecnico comunale è demandato all'apposizione della necessaria segnaletica; Per le violazioni si applica quanto previsto dal Codice della Strada.

La presente ordinanza sarà pubblicata sull'Albo On Line del Comune di Lettomanoppello.



IL SINDACO

(ING. D'Alfonso Romano Simone)





COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

Prot. N. 4103.....
del 03.07.2018

Ordinanza sindacale n. 32 del 01/07/2019

Oggetto: Istituzione AREA PEDONALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE

1. con l'arrivo della stagione estiva si rileva la necessità di garantire maggior sicurezza ai pedoni che percorrono nel periodo serale alcuni tratti del centro storico individuabili in C.so Vittorio Emanuele, Via Stefani, P.zza Umberto I°;
2. per tali motivi si ritiene necessario istituire per un periodo di tempo limitato una zona pedonale in C.so V.Emanuele, Via Stefani, P.zza Umberto I°;

CONSIDERATO che, l'Assessore alla Sicurezza del Cittadino, Dr. Fabio Ferrante, sottolineando problemi di sicurezza per i pedoni nonché per la viabilità, ha comunicato allo scrivente ufficio di regolamentare il traffico veicolare nel periodo di Luglio/agosto nelle vie C.so Vittorio Emanuele, Via Stefani, P.zza Umberto I°;

VISTO l'articolo 3, comma 1, n.2 del vigente Codice della Strada secondo cui per aree pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate capacità motorie, i veicoli assimilati ai velocipedi;

VALUTATO che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui la forte concentrazione di pedoni nel periodo estivo rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tali aree con il transito veicolare e, altresì l'obiettivo di tutelare una zona di particolare pregio urbanistico, caratterizzata da una molteplicità di attività commerciali e turistiche;

RITENUTO di dover provvedere nel senso richiesto in esecuzione al documento programmatico di cui in premessa;

VISTO gli artt. 6 e 7 del D.Lvo 30.04.1992 n.°285 e relativo regolamento di esecuzione, ss.mm.ii.;

VISTO l'art.108 D.Lvo 267/2000

VISTO l'art.42 commi 2 ed 3 del D.Lvo 30.04.1992, n.285;

VISTO l'art.180 D.P.R.16.12.1992 n.495

ORDINA

P.zza Umberto I°, 1 – 65020 Lettomanoppello (PE)
Centralino 085.8570755 – Fax 085.8570134
www.comune.lettomanoppello.pe.it
info@comune.lettomanoppello.pe.it





COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

- L'istituzione dell'area pedonale a partire dal giorno 01.07.2019 fino al giorno 08.09.2019 (compreso), dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nelle vie
 - C.so Vittorio Emanuele a partire dall'angolo esercizio commerciale tabacchi;
 - Via Stefani fino e/da angolo Banca Caripe;
 - P.zza Umberto I° (con applicazione ordinanza 26/2019 in quanto compatibile per contenuto ed orario);
- Nell'area pedonale istituita al punto 1 della presente ORDINANZA è istituito divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore fatta eccezione per :

Veicoli a braccia

Il cui accesso è consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada. Quando impedito con ostacoli fisici, l'accesso è consentito impegnando il marciapiede, adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza.

Velocipedi

Il cui accesso è consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada. Quando impedito con ostacoli fisici, l'accesso è consentito impegnando il marciapiede con il veicolo a mano, tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza. La sosta ai velocipedi è consentita solo negli spazi all'uopo indicati da idonea segnaletica ed attrezzati con rastrelliere e/o all'interno delle aree di parcheggio riservate a motocicli o autoveicoli.

Veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e autoambulanze (articolo 177, comma 1 n.c.d.s.)

Il cui accesso è consentito in servizio di emergenza con i dispositivi inseriti.

Veicoli per bambini e per uso invalidi

Il cui accesso e sosta è consentita se adibiti al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie o per bambini rispondenti alle caratteristiche di cui all'art.196 DPR495/199 e, relativamente ai disabili, previa esibizione di apposito contrassegno di cui all'art.381 DPR 495/1992. La sosta dei veicoli ad uso invalidi non deve recare intralcio. I Veicoli in accesso all'area pedonale dovranno comunque procedere a velocità ridotta non superiore a 10 Km/h;

Mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade

Accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di Istituto da svolgersi all'interno della nuova area pedonale. E' vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alla pulizia. I veicoli dovranno comunque procedere all'interno dell'area pedonale con velocità non superiore a 10 Km/h;



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

Veicoli diretti ad autorimessa

Per i veicoli i cui proprietari dispongono di autorimessa all'interno dell'area pedonale è consentito l'accesso secondo il percorso più breve e la sosta è limitata al tempo strettamente necessario per accedere al passo carrabile. I veicoli dovranno comunque procedere all'interno dell'area pedonale con velocità non superiore a 10 Km/h;

Autorizzati per eccezionali e temporanee necessità

Accesso e sosta consentiti previo rilascio di permesso di accesso temporaneo all'area pedonale da parte della Polizia Municipale a veicoli destinati ad espletare attività tecniche o di cantiere.

- La posa della segnaletica verticale relativa agli obblighi e divieti di cui sopra è a totale onere del Comune di Lettomanoppello che provvederà per il tramite locale Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- E' altresì compito del Comune di Lettomanoppello collocare, in corrispondenza degli accessi all'area pedonale, idonei dispositivi complementari di cui all'art. 180 Reg.DPR495/92, atti ad impedirne la sosta in corrispondenza;
- Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è autorizzato a collaborare con le forze di polizia Stradale affinché la presente ordinanza, nel rispetto delle normative del settore, trovi applicazione;
- Di Individuare, per il traffico locale, Via Fonte Vecchi, quale strada alternativa per raggiungere la parte non interessata dall'AREA Pedonale;
- Il presente provvedimento revoca tutti i precedenti incompatibili con il contenuto del presente dispositivo.

DISPONE

altresì di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune nonché affissione sulle bacheche presenti sul territorio comunale e sull'Albo Pretorio Online

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n.285

E' incaricato dalla vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui l'art.12 del C.d.S. E chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare. A tal proposito è dato mandato al Gruppo Comunale di Protezione Civile di collocare e rimuovere la segnaletica che indica l'area pedonale secondo l'orario e le disposizioni di cui al p.to 1 della presente ordinanza.





COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

Gli accessi all'area Pedonale saranno VIDEOSORVEGLIATI mediante sistemi di ripresa presenti nei punti interessati oltre che ulteriori sistemi di VIEW CONTROL nonché STREET CONTROL installati sui veicoli adibiti al controllo. Apposita segnaletica sarà collocata in prossimità degli accessi all'area pedonale per informare del sistema di TELECONTROLLO.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Abruzzo o, in alternativa, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. del 24 novembre 1971, entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, al presidente della repubblica.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui l'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

Deroghe alla presente ordinanza potranno essere disposte solo dal personale di vigilanza presenti.

Copia alla Stazione CC di Lettomanoppello

Agli organi competenti per l'apposizione della necessaria segnaletica

Dalla Residenza Comunale



Il Sindaco

Enzo Romano Simone

